



C O D A U

Convegno permanente
dei Direttori Amministrativi
e Dirigenti delle Università Italiane

**Le Scuole di Specializzazione
di area sanitaria:
il D.I. 13 giugno 2017 n. 402
e le problematiche
connesse alla sua
applicazione**

Indice

1. Il D.I. 13 giugno 2017 n. 402

1.1 Premessa	1
1.2. Gli standard minimi, generali e specifici e la procedura di accreditamento	1
1.3. I requisiti minimi, generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di Specializzazione	2
1.4. Il sistema di gestione e certificazione della qualità delle Scuole, con particolare attenzione al Libretto-diario ed al Diploma Supplement	2
1.5. Gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa	2
1.5.1. <i>Gli Indicatori di performance di attività formativa</i>	2
1.5.2. <i>Gli Indicatori di performance assistenziale</i>	3

2. Le novità introdotte dal D.I. n. 402/2017

2.1. Standard minimi, generali e specifici	3
2.2. Requisiti minimi, generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di specializzazione	5
2.3. Il sistema di gestione della qualità	5
2.4. Gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa	6
2.4.1. <i>Indicatori di performance formativa</i>	6
2.4.2. <i>Indicatori di performance assistenziale</i>	7

3. Le principali criticità connesse all'applicazione del D.I. n. 402/2017

3.1. La rete formativa e la sua strutturazione	7
3.2. La Docenza Universitaria	10
3.2.1. <i>Previsione di due professori di ruolo del SSD della tipologia della Scuola</i>	10
3.2.2. <i>Affinità di SSD</i>	12
3.2.3. <i>Indicatori di performance formativa</i>	12
3.3. La Docenza Ospedaliera:	12

<i>3.3.1. Le principali criticità connesse alla docenza ospedaliera:</i>	13
3.4. La Banca Dati OFFS	14
3.5. Il sistema di gestione della Qualità	16
4. Proposte operative	18

1. Il D.l. 13 giugno 2017 n. 402

1.1 Premessa

Il D.l. 13 giugno 2017 n. 402 ha profondamente rivisitato standard e requisiti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, identificando per ciascuna di esse:

1. gli standard minimi generali e specifici, le modalità e i termini per l'accreditamento delle strutture clinico-assistenziali, ospedaliere e territoriali facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione;
2. i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di specializzazione;
3. le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualità, il Libretto-diario e il Diploma Supplement;
4. gli indicatori di performance di attività didattica e formativa e di attività assistenziale.

1.2. Gli standard minimi, generali e specifici e la procedura di accreditamento:

Gli standard minimi, generali e specifici, individuati dal Decreto distintamente per Scuola di Specializzazione, riguardano le strutture di rete, ovvero le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica.

Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Esse si distinguono in:

a) strutture di sede: sono a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola. Esse devono, inoltre, poter garantire la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle attività nonché il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola e concorrono al completamento della rete formativa. Sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di Specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria

c) strutture complementari: sono strutture di supporto, pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di Specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non siano presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

Pertanto, in questo caso, l'oggetto dell'accreditamento non è la Scuola di Specializzazione di per sé ma sono le singole strutture che ne compongono la rete formativa.

1.3. I requisiti minimi, generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di Specializzazione:

Le Scuole di Specializzazione, ai fini della loro istituzione, devono rispettare ed adeguarsi ai requisiti di idoneità della rete formativa determinati dall'Osservatorio Nazionale.

Per rete formativa si intende l'insieme di tutte le strutture coinvolte nella formazione: le strutture di sede, le strutture collegate e le eventuali strutture complementari.

In particolare, requisito essenziale per l'istituzione della Scuola di Specializzazione è la presenza di almeno **una struttura della specialità** della Scuola.

Inoltre, le Scuole di specializzazione devono essere in possesso dei **requisiti minimi generali**, indicati nella tabella allegata al D.I. 402/2017, e dei **requisiti specifici** in rapporto alle singole specialità, così come individuati nelle schede tecniche allegata al medesimo Decreto ed informati ai criteri di cui all'allegato 2 del D.I..

1.4. Il sistema di gestione e certificazione della qualità delle Scuole, con particolare attenzione al Libretto-diario ed al Diploma Supplement:

Ad ulteriore supporto della valutazione quantitativa e qualitativa delle strutture della rete formativa e delle attività formative erogate dalle Scuole di Specializzazione, il Decreto stabilisce che le Università devono adottare:

- a) un sistema di gestione e certificazione della qualità;
- b) modalità di registrazione delle attività connesse con l'intero percorso formativo nel Libretto-diario del medico in formazione specialistica;
- c) modalità per il sistema di certificazione del Diploma Supplement.

1.5. Gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa:

1.5.1. Gli Indicatori di performance di attività formativa:

Gli indicatori di performance formativa, riferibili al settore scientifico disciplinare specifico della tipologia di Scuola, si desumono dalla Scheda dei singoli Docenti del settore e dalla loro attività di ricerca, avvalendosi, per quest'ultimo punto, del contributo di ANVUR.

Di concerto con ANVUR, è stato individuato un indicatore per verificare la sussistenza dei livelli minimi relativi alle capacità di ricerca dei Collegi dei docenti delle Scuole in coerenza col dettato dell'art. 3, lettera e), del D.P.R n. 76/2010. Tale indicatore discreto, denominato "ASN", è ottenuto **mediando sui professori ordinari, associati e sui ricercatori, che espletino attività di docenza nei settori scientifico disciplinari caratterizzanti la tipologia, un indicatore "A" in grado di tener conto della produzione scientifica complessiva.** L'indicatore A assume per ogni docente valori pari rispettivamente a 0; 0,4; 0,8; 1,2 a seconda che il docente componente del collegio superi 0, 1, 2 o 3 valori soglia relativi alla propria fascia di riferimento, calcolati per il settore concorsuale di

Commentato [EV1]: Questo passaggio non è chiarissimo. Come si calcola l'indicatore?

Commentato [WU2]:

riferimento secondo quanto disposto nel D.M. del 29 luglio 2016, n. 602. I livelli minimi relativi alla capacità di ricerca saranno ritenuti soddisfatti se l'indicatore ASN sull'intero collegio assumerà valore pari o superiore a 0,7.

1.5.2. Gli Indicatori di performance assistenziale:

L'Osservatorio nazionale ha individuato un panel di indicatori di performance assistenziale forniti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), elencati nell'allegato 4 del Decreto.

Gli indicatori complessivamente considerati (n. 92) sono stati classificati per dimensione prevalente e per area di interesse: l' "Area economica" che comprende le dimensioni dell'efficienza gestionale, dell'efficienza produttiva e le performance economico-finanziarie, l'"Area sanitaria e della qualità dell'assistenza" che comprende le dimensioni dell'appropriatezza, dell'efficacia (volumi ed esiti), della sicurezza e dell'umanizzazione e le "Aree trasversali" che comprendono le dimensioni dell'equità, dell'organizzazione, della sostenibilità e della trasparenza: il tutto riferito alle strutture sanitarie costituenti la rete formativa delle Scuole.

2. Le novità introdotte dal D.I. n. 402/2017:

2.1. Standard minimi, generali e specifici:

a) la procedura di accreditamento: i piani di adeguamento

L'accreditamento è il procedimento attraverso il quale il Ministero della Salute, di concerto con il MIUR, a seguito di accertamento preventivo degli standard quantitativi e qualitativi definiti dal decreto, riconosce alle strutture da inserire nella rete formativa di una Scuola di Specializzazione la capacità di pianificare, organizzare ed erogare attività di formazione specialistica per la singola specialità e riconosce alle strutture collegate la possibilità di completare e supportare tali attività.

L'accreditamento presuppone, pertanto, l'accertamento preventivo degli standard quantitativi e qualitativi definiti dal decreto.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.I. n. 402/2017, l'accreditamento può essere di due tipologie:

- Accredimento definitivo;
- Accredimento provvisorio.

L'accreditamento definitivo è proposto dall'Osservatorio e disposto con decreto dal Ministero della Salute di concerto con il MIUR quando le Scuole risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance.

I provvedimenti di accreditamento, nella parte relativa agli accreditamenti definitivi, evidenziano l'elenco delle strutture di rete inserite in Banca Dati OFFS e, tra queste, eventualmente le strutture non accreditate perché non in possesso di tutti gli standard (tra i generali e specifici).

L'accreditamento provvisorio è disposto limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento.

L'Osservatorio nazionale potrà concedere fino ad un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal Decreto, previa presentazione di un Piano di adeguamento da parte della singola Scuola di Specializzazione.

Il Piano di adeguamento è un documento con il quale l'Ateneo, relativamente a ciascuna Scuola accreditata provvisoriamente, espone all'Osservatorio tutte le azioni e le iniziative finalizzate ad adeguare la Scuola rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità ed agli indicatori di performance previsti dal Decreto.

Esso:

- 1) deve rispondere alle segnalazioni dell'Osservatorio pubblicate in Banca Dati OFFS;
- 2) deve sanare anche altre situazioni di irregolarità evidenziate con i "pollici rossi" in Banca dati OFFS, anche se non oggetto di precisazione da parte dell'Osservatorio.

b) il rapporto di esclusività:

Viene sancito, per la prima volta, il principio di esclusività delle strutture: una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi. Ciò allo scopo di evitare che la medesima struttura sia frequentata da medici in formazione di Atenei differenti, con potenziale pregiudizio relativo al raggiungimento dei propri obiettivi formativi professionalizzanti.

c) gli stage fuori rete formativa e la formazione all'estero:

Il Decreto disciplina, altresì le modalità di svolgimento di periodi di stage in strutture fuori rete formativa ed in strutture estere, consentendo in tal modo di superare la disomogeneità gestionale che ha da sempre caratterizzato tali tipologie formative.

Il periodo di frequenza complessivo non può essere superiore a 18 mesi, per come di seguito delineato:

- In relazione alle strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ovvero specifico per il singolo specializzando. Inoltre, affinché possa essere stipulato, è necessario verificare la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- in relazione alle strutture sanitarie estere (art. 2, comma 11, del D.I. n. 68/2015), a prescindere della natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti.

Per il periodo di formazione extra rete formativa, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest'ultimo laddove necessario, e facendo riferimento alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.

d) i rapporti fra la Scuola di specializzazione, la rete formativa ed il SSN:

Il Decreto conferma quanto già stabilito dal D.I. n. 68/2015 in merito alla copertura assicurativa dei medici in formazione ed alla docenza svolta dal personale universitario. I bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col SSN¹, vengono emanati dalle strutture didattiche e di coordinamento degli Atenei. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti.

Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto" e fa parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola.

La novità introdotta dal Decreto riguarda il "voto pesato" del personale convenzionato nel senso che esso concorre all'elettorato in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. Lo stesso vale, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola.

2.2. Requisiti minimi, generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di specializzazione:

Di particolare importanza sono le novità introdotte in materia di requisiti disciplinari orientati al principio della presenza di docenti e tutor adeguati ed esperti.

Il Decreto elimina le percentuali di composizione massima per categoria di docenti, previsti dal DM 29.3.2006 (docenti universitari, docenti non universitari convenzionati ed esperti della materia) e prevede che il personale docente non universitario in servizio in strutture della rete formativa sia in possesso di esperienza didattico-formativa documentata ed attività di ricerca.

2.3. Il sistema di gestione della qualità:

Il sistema di gestione della qualità, già prospettato dal precedente Decreto Ministeriale relativo a standard e requisiti (26 marzo 2006), assume maggiore rilevanza e dettaglio nel nuovo Decreto Interministeriale, con previsione espressa di adempimenti a carico dell'Università e delle singole Scuole.

Più precisamente il sistema di gestione per la qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola, in modo tale da offrire una formazione professionale al

¹Si tratta di personale che opera nelle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, o di professionalità operanti in ambiti strutture non riconducibili al SSN ma comunque convenzionate con la Scuola per la docenza affidata a personale dipendente del SSN

massimo livello qualitativo possibile, esaustiva, moderna, aggiornata e di eccellenza, assicurando nel contempo il pieno rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Attraverso una registrazione documentale, occorre, quindi, dimostrare il pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola e il controllo delle attività caratterizzanti. Esse sono: la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l'erogazione delle attività didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate.

Nel contempo, occorre anche migliorare la soddisfazione degli specializzandi e del corpo docente, adottando e rispettando standard internazionali.

La responsabilità in merito alla pianificazione e al controllo delle attività e dell'intero processo formativo è attribuita alla Direzione e agli Organi collegiali della Scuola.

La definizione di obiettivi e l'utilizzo di indicatori ed una congrua attività di monitoraggio dei processi formativi saranno oggetto di giudizio valutativo da parte dall'Osservatorio nazionale in modo diretto o, in alternativa, trasferendo la certificazione di qualità rilasciata da enti certificatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

I Consigli delle Scuole devono dotarsi di adeguati sistemi per il controllo di qualità entro tre anni dall'emanazione del presente decreto (quindi entro due anni da ora).

2.4. Gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa:

La previsione di tali indicatori rappresenta la vera novità introdotta dal D.I. n. 402/2017.

2.4.1. Indicatori di performance formativa:

Tutto il personale docente, universitario ed ospedaliero, che espleta attività di docenza nei settori scientifico disciplinari caratterizzanti la tipologia della Scuola, è soggetto a valutazione.

Più precisamente, per quanto riguarda i professori e ricercatori universitari, il Decreto richiama i valori soglia relativi alla propria fascia di riferimento, calcolati per il settore concorsuale di riferimento secondo quanto disposto nel D.M. del 29 luglio 2016 n. 602 relativo all'abilitazione scientifica nazionale. I valori soglia per ciascuna fascia sono i seguenti:

- Professori di prima fascia: valori soglia dei Commissari;
- Professori di seconda fascia: valori soglia dei professori di prima fascia;
- Ricercatori: valori soglia dei professori di seconda fascia.

Ciascun docente consegue l'indicatore (definito ASN) con valore pari rispettivamente a 0; 0,4; 0,8; 1,2 a seconda che lo stesso superi 0, 1, 2 o 3 valori soglia relativi alla propria fascia di riferimento, come sopra individuata. Tali indicatori corrispondono al numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali, al numero di citazioni ricevute dalla

Commentato [EV3]: Anche questo non è chiarissimo. Bisogna scriverlo meglio.

produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali ed all'indice *h* di *Hirsch*, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali.

Anche i professori a contratto provenienti dal SSN che si candidano a far parte del Collegio di docenza devono superare almeno uno degli indicatori ASN relativi ai professori associati nel Settore scientifico disciplinare di riferimento. Quanto detto vale altresì per il personale convenzionato col SSN e per le professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al SSN.

2.4.2. Indicatori di performance assistenziale:

Gli indicatori di performance assistenziale riguardano sia la struttura di sede universitaria che le strutture collegate.

L'adeguatezza dei valori raggiunti dagli indicatori per le diverse strutture viene valutata rispetto a "valori di riferimento nazionali"² verificati da AGENAS. Sono le Università ad inserire in Banca dati i valori per ognuna delle strutture collegate alle diverse Scuole.

Viene, quindi, costruito, per singola Scuola, un quadro riassuntivo del possesso degli standard e dei requisiti minimi, nonché dell'aderenza agli indicatori rispetto alle soglie fissate.

L'Osservatorio nazionale può concedere un accreditamento provvisorio, anche laddove per una singola Scuola non dovessero essere state raggiunte le soglie fissate per tutti gli indicatori esplorati, in una logica di spinta al miglioramento continuo delle strutture.

L'esito della verifica dell'aderenza agli indicatori viene caricato nella Banca Dati.

3. Le principali criticità connesse all'applicazione del D.I. n. 402/2017

Esse attengono ai seguenti ambiti di rilievo:

- la rete formativa e la sua strutturazione;
- la docenza universitaria;
- la docenza ospedaliera;
- la banca dati OFFS;
- il Sistema di gestione della qualità.

3.1. La rete formativa e la sua strutturazione

Una delle maggiori criticità legate alla rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria è senz'altro quella riguardante il **rapporto di esclusività**.

²I valori di riferimento nazionali, laddove non definiti dalle normative vigenti, vengono individuati con il supporto di AGENAS come valori medi nazionali nella logica di un sistema di miglioramento continuo e, in ogni caso, in modo che l'Osservatorio nazionale possa procedere ad una valutazione complessiva e globale dell'aderenza della singola Scuola ai livelli minimi richiesti.

Il D.I. 402/2017 stabilisce per la prima volta che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

Gli Enti che intendono entrare a far parte della rete formativa di una scuola di specializzazione devono garantire che *“la dotazione sanitaria ed assistenziale della singola Scuola di specializzazione non concorra alla costituzione di altre Scuole della medesima tipologia di altri Atenei”*.

Come interpretare tale enunciato?

Una prima nota MIUR del 21 giugno 2017, n. 17995 di Protocollo, facendo riferimento al D.I. 402/2017, Allegato 1, punti 1.2 e 1.3, precisa che *“si chiarisce che per struttura in questo caso deve intendersi in prima istanza non la struttura ospedaliera o territoriale nella sua interezza, bensì la singola unità operativa o il servizio di tipo assistenziale singolarmente intesi, di talchè solo questi ultimi (e non anche le prime) non possono essere messe a disposizione di reti formative di Atenei diversi”*. *“Una medesima unità operativa può concorrere, dunque, alla formazione dei medici specialisti di più Scuole dello stesso Ateneo, fermo restando il numero massimo di prestazioni complessivamente erogabili dalla stessa”*.

Una successiva nota del 5 luglio 2017, n. 19071 di Protocollo, rammenta che, in base a quanto stabilito dal D.I. 402/2017 (Allegato 1, punto 1.2), gli Atenei non possono inserire nella propria rete formativa unità operative o strutture rientranti nell’ambito di specifici accordi formali stipulati o in corso di perfezionamento con altri Atenei.

Infine, la nota MIUR del 7 novembre 2017, n. 31249 di Protocollo chiarisce che la limitazione prevista nell’utilizzo di una medesima struttura si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia. Ne consegue che, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire una adeguata formazione in funzione degli standard e dei requisiti assistenziali previsti dal D.I. 402/2017, su una medesima unità operativa possono insistere anche più scuole di tipologia differente, purché le predette scuole si ripartiscano i volumi assistenziali in modo tale da evitare sovrapposizioni. L’esclusività di rapporto non si applica nel caso di strutture complementari definite di chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale.

Le tre note MIUR, in sintesi, hanno generato:

- Confusione ed incertezza operativa: durante l’apertura della Banca Dati OFFS (luglio 2017), le indicazioni operative erano state fornite dalle due note del 21 giugno e del 5 luglio. Solo a banca dati chiusa, la nota del 7 novembre ha chiarito in via definitiva il rapporto di esclusività, orientandosi diversamente rispetto a quanto previsto dal D.I. 402/2017. A fronte dell’incertezza interpretativa, ogni Ateneo ha operato diversamente in ordine all’inserimento delle unità operative ed alla gestione dei conseguenti rapporti convenzionali, a volte anche su indicazione diretta delle strutture sanitarie di riferimento;
- Perplexità interpretative relative a “Unità operative su cui insistono più Scuole”: come possono le Scuole ripartire i volumi assistenziali in modo da evitare sovrapposizioni? Chi lo dovrebbe fare, anche in termini di responsabilità? Sussiste inoltre il problema del disallineamento tra standard assistenziali richiesti dal D.I. 402/2017 e tipologie di attività previste a livello regionale (esempio, la discrepanza tra Day Hospital e MAAC in Lombardia);
- Perplexità interpretative relative a “Strutture complementari di chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale”: quali sono i criteri da adottare per la loro individuazione? Chi li determina?

A conferma della mancanza di chiarezza e del contesto di rilevante incertezza interpretativa generato relativamente al principio di esclusività ed alla gestione della rete formativa, Regione Veneto ha impugnato il D.I. 402/2017 di fronte al TAR del Lazio, sostenendo che il suddetto Decreto sia lesivo delle prerogative della Regione, nella parte in cui incide sulle competenze regionali in materia di programmazione sanitaria, nonché sugli assetti programmatori ed organizzativi del Sistema Sanitario Regionale in difetto di qualsiasi previo accordo istituzionale con la Regione.

Inoltre, con la circolare n. 35512 di Protocollo del 30/01/2018, in particolare, afferma che *“le Aziende ed Enti del SSR veneto non sono autorizzate all’adozione di rapporti convenzionali con atenei presenti in altre regioni relativamente alle proprie strutture non accreditate e quindi “complementari”.*

Successivamente, con circolare n. 111059 di Protocollo del 22/03/2018: *“Diversamente [la Regione del Veneto] non è tenuta a garantire lo svolgimento del percorso formativo presso le proprie strutture di quegli specializzandi iscritti presso altri atenei i cui contratti afferiscono dunque a regioni diverse, per quanto quest’ultime strutture risultino accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di provenienza. Per tale motivo non si autorizzano le Aziende ed Enti del SSR in indirizzo all’adozione di rapporti convenzionali che facciano riferimento a tale fattispecie. Eventuali rapporti già instaurati dovranno essere risolti”.*

Relativamente ai requisiti assistenziali, per ciascuna Scuola di Specializzazione il Decreto individua i requisiti assistenziali dai quali dipende la determinazione del numero degli studenti iscrivibili al I anno. I requisiti sono descritti in dettaglio ed è riportata la numerosità minima degli stessi distintamente per:

--prestazioni minime per tutto il percorso formativo di uno specializzando da distribuire in funzione del piano formativo;

--volume minimo complessivo dell’attività assistenziale annuale della rete con uno specializzando per ogni anno;

--volume minimo dell’attività assistenziale annuale della rete per l’attivazione della Scuola.

Il volume minimo dell’attività assistenziale annuale della rete, necessario per l’attivazione della Scuola, determina il numero degli iscrivibili, su base annua, alla Scuola di Specializzazione.

Come deve essere determinato?

Deve essere determinato considerando il complesso delle strutture che costituiscono la rete formativa della Scuole di Specializzazione e, pertanto:

- Strutture di sede;
- Strutture collegate;
- Strutture complementari.

Con riferimento alle prime due tipologie di strutture, laddove possibile, deve essere effettuata una valutazione di compatibilità tra gli standard assistenziali certificati e la numerosità di attività da imputare nell'ambito dei requisiti assistenziali.³

Tale valutazione di compatibilità tra gli standard assistenziali e la numerosità delle attività da imputare nell'ambito dei requisiti assistenziali è possibile per le Scuole di Area Chirurgica per le quali è richiesta negli standard assistenziali la numerosità degli interventi di piccola, media e alta chirurgia;

Per altre Scuole, tale valutazione e la conseguente determinazione del requisito assistenziale richiesto sono di fatto impossibili.

L'esatta imputazione in procedura dei requisiti assistenziali è certamente fondamentale in quanto da essa dipende la determinazione del numero dei medici in formazione specialistica iscrivibili a ciascuna Scuola relativamente alla coorte di riferimento. In sintesi, si tratta della capacità ricettiva delle Scuole di Specializzazione.

Successivamente alla chiusura della Banca Dati, l'Osservatorio ha modificato l'algoritmo sotteso al calcolo degli iscrivibili per alcune Scuole, senza alcun preavviso se non una semplice indicazione in procedura dal seguente tenore letterale:

"Numero ricalcolato in base ad un algoritmo individuato dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, tenendo conto della particolare complessità dell'offerta formativa, della strutturazione del relativo piano di studi, nonché della conseguente articolazione delle rispettive reti formative".

Non sono attualmente noti i criteri di calcolo adottati.

3.2. La Docenza Universitaria:

3.2.1. Previsione di due professori di ruolo del SSD della tipologia della Scuola:

La prima problematica riguardante la docenza universitaria concerne la presenza di almeno due professori di ruolo di I e/o II fascia del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della tipologia della scuola (ex D.I. n. 68/2015 e D.I. n. 402/2017).

³Il Decreto nel suo allegato 3 riporta la seguente legenda esplicativa:

N
prestazioni minime per tutto il percorso formativo di uno specializzando da distribuire in funzione del piano formativo: Prestazioni minime per tutto il percorso formativo di uno specializzando;

a)

volume minimo complessivo dell'attività assistenziale annuale della rete con uno specializzando per ogni anno: volume minimo complessivo delle attività assistenziali della rete formativa con uno specializzando per ogni anno di corso. Il volume indicato è tale che l'attività assistenziale non sia superiore al 20% dell'attività totale della rete (Nx100/20)

b)

volume minimo complessivo delle attività assistenziali per l'attivazione della Scuola di specializzazione. Il volume minimo che sarà indicato dalle Scuole deve essere almeno pari a quello riportato per ogni prestazione nella terza colonna della tabella dei requisiti assistenziali di ogni rispettiva tipologia di Scuola di specializzazione;

l'indicazione "-----" rappresenta una mancata quantificazione numerica del volume dell'attività assistenziale, pur essendo prestazioni assistenziali che la Scuola deve garantire.

Sulla base di quanto previsto dalla nota MIUR del 17 aprile 2018 n. 12395 di Prot. tale requisito deve essere soddisfatto per le Scuole accreditate in via provvisoria per l'anno accademico 2016/2017 entro la fine dell'anno accademico 2017/2018 (compreso).

Tale previsione ministeriale pone, tuttavia, alcune perplessità di natura interpretativa di seguito riportate.

Innanzitutto non è chiaro il termine ultimo per sanare eventuali mancanze di docenza. In particolare, dovrebbe essere specificato se l'adeguamento deve avvenire entro il 31 ottobre 2019 (termine di fine formazione per la coorte 2017/2018) o entro la prossima apertura della Banca dati OFFS, presumibilmente Aprile – Luglio 2019. Quest'ultimo termine sarebbe coerente con l'obbligo di imputazione dei requisiti disciplinari che è richiesta dal MIUR nella finestra temporale sopra indicata.

Inoltre, manca una determinazione ministeriale definitiva in ordine alla possibilità che al soddisfacimento dei requisiti di docenza del SSD della tipologia della Scuola possano concorrere anche i Professori straordinari a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della L. 230/2005⁴. La disposizione ne equipara lo stato giuridico a quello dei docenti di ruolo.

Un altro aspetto di rilievo attiene il riscontro documentale nel caso in cui siano in corso delle procedure di reclutamento di docenti. Non è chiaro quale dimostrazione formale sia dovuta al MIUR. Più precisamente ci si chiede se rileva:

- il bando concorsuale;
- l'approvazione atti della selezione;
- la chiamata del docente;
- la presa di servizio.

Si osserva che tale incertezza interpretativa deriva dall'incongruenza tra il dettato ministeriale e la banca dati OFFS.

L'allegato 2 al decreto n. 402/2017, nella parte relativa ai Docenti e Tutor, riporta come modalità di verifica circa il soddisfacimento del requisito che concerne la docenza universitaria l'"assunzione degli impegni".

La banca dati OFFS, invece, nella maschera "requisiti disciplinari – Settore Specifico della Tipologia" chiede nella sezione "Assunzioni Ruolo" gli estremi del bando o l'eventuale nominativo, qualora gli atti della procedura fossero già stati approvati.

⁴*"Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione."*

Per tale motivo occorrono chiarimenti circa la tipologia di riscontro documentale che gli Atenei dovranno presentare durante la prossima apertura della Banca dati per attestare la presenza dei due docenti di ruolo come da decreto 402/2017 o per attestare procedure di chiamata in corso.

3.2.2. Affinità di SSD

Una seconda problematica connessa alla docenza universitaria riscontrata durante l'ultima apertura della Banca Dati OFFS riguarda l'impossibilità di utilizzare l'affinità di SSD, a differenza degli anni precedenti e di quanto previsto per i corsi di laurea di primo e secondo livello.

Tale divieto non deriva da una esplicita previsione ministeriale ma da un'indicazione di CINECA in fase di implementazione della Banca Dati OFFS.

Non è chiara la motivazione che abbia portato a non poter utilizzare i docenti dei settori affini per le Scuole di specializzazione, posto che per i corsi di studio pre laurea l'affinità di settore è ampiamente consolidata, nel rispetto dei criteri previsti dai relativi decreti ministeriali.

3.2.3. Indicatori di performance formativa

Un'ulteriore problematica concerne l'applicazione degli indicatori di performance formativa di cui all'allegato 4 del D.I. 402/2017.

Come è noto, [il DM 8 agosto 2018 n. 589 ha stabilito i valori-soglia degli indicatori per i candidati all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, distintamente per la prima fascia e la seconda fascia, i valori-soglia degli indicatori per gli aspiranti commissari, nonché le specifiche utili ai fini del calcolo dei suddetti indicatori.](#)

Ad oggi, peraltro, non sono chiari i criteri in base ai quali determinare la performance formativa per i docenti per i quali è in corso una procedura di cambio ruolo, per i professori straordinari a tempo determinato, per i titolari di insegnamenti curriculari nel SSD della tipologia di ciascuna Scuola di Specializzazione.

3.3. La Docenza Ospedaliera:

Il D.I. stabilisce che l'Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate col Servizio sanitario nazionale ed operante nelle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, nonché con professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al Servizio sanitario nazionale ma comunque convenzionate con la Scuola. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del Decreto.

Vi sono due tipologie di docenti ospedalieri:

Docenti cui sono attribuiti insegnamenti curriculari nel SSD della tipologia della Scuola:

Il personale dipendente delle strutture di rete potrà essere titolare di insegnamento curricolare nel SSD della tipologia della Scuola:

- se possiede esperienza didattico-formativa documentata;
- se ha almeno 10 anni di servizio presso strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSN, convenzionate con la Scuola ed inserite nella rete formativa della stessa;
- se supererà almeno uno degli indicatori ASN relativi ai professori associati nel SSD di riferimento.

Simile approccio potrà essere adottato per il personale convenzionato col SSN e per le professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al SSN, ma facenti parte della rete formativa della Scuola.

Docenti ai quali sono attribuiti insegnamenti curricolari in altri SSD:

Il personale dipendente delle strutture di rete potrà essere titolare di insegnamenti curricolari in SSD diversi dai SSD della tipologia della Scuola:

- se possiede esperienza didattico-formativa documentata;
- se ha almeno 10 anni di servizio presso strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSN convenzionate con la Scuola ed inserite nella rete formativa della stessa.

3.3.1. Le principali criticità connesse alla docenza ospedaliera:

Strutturazione delle procedure di selezione:

La selezione del personale delle strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN ed operante nelle strutture sanitarie della rete formativa o struttura sanitaria assimilabile nel territorio presuppone che siano state preventivamente accreditati gli enti facenti parte della rete formativa.

Il provvedimento di accreditamento segue la chiusura della Banca Dati e quindi è di fatto impossibile imputare nei «requisiti disciplinari» i docenti convenzionati per i quali occorre avviare le relative procedure selettive.

La normativa non chiarisce se il personale ospedaliero debba afferire all'unità operativa, alla struttura di rete, o all'intera struttura sanitaria che ospita la struttura di rete.

I requisiti richiesti dal D.I. n. 402/2017:

Non sono chiari i criteri in base ai quali si devono valutare i 10 anni di servizio presso strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSN (rilevano solamente gli anni maturati come dirigenti medici od anche altre tipologie contrattuali di inquadramento, a titolo esemplificativo, gli anni di specializzazione?)

Il soddisfacimento dei parametri ANVUR:

In fase di selezione si è constatata la difficoltà nel soddisfare il parametro ANVUR richiesto.

3.4. La Banca Dati OFFS

La Banca Dati sull'Offerta formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nella sua nuova interfaccia <https://offs.miur.it>, consente alle Università il caricamento dei dati e delle informazioni necessarie per l'adeguamento e l'istituzione dei Corsi di Specializzazione.

Le informazioni da imputare sono le seguenti:

- Standard generali e specifici per l'accREDITAMENTO delle strutture della rete formativa;
- Requisiti specifici strutturali;
- Requisiti specifici disciplinari;
- Requisiti specifici assistenziali di idoneità della rete formativa.

L'aderenza a tali indicatori da parte delle singole strutture afferenti alla rispettiva rete formativa, inserite dagli Atenei nella piattaforma, è verificata dall'Osservatorio nazionale a seguito della chiusura della piattaforma stessa.

Per l'a.a. 2016/2017 l'apertura della banca dati è avvenuta a luglio 2017, per l'anno 2017/2018 nel mese di aprile 2018.

Più precisamente, relativamente all'a.a. 2016/2017, l'apertura della Banca Dati OFFS è stata calendarizzata come segue:

- la Banca Dati OFFS è stata aperta dal 22 giugno 2017 al 10 luglio 2017 per consentire il caricamento di nuove istituzioni nonché gli standard ed i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;
- la Banca Dati OFFS è stata aperta dal 22 giugno 2017 al 3 luglio 2017 per consentire la modifica ordinamenti già presentati al CUN;
- la Banca Dati OFFS è stata aperta dal 26 luglio 2017 al 02/08/2017 per consentire il caricamento dei Contratti Specialistici;
- dal 12 luglio 2017 è stata attivata in Banca Dati un'opzione di lettura delle informazioni già caricate dagli Atenei che ha consentito di visualizzare se gli standard e i requisiti relativi alle singole Scuole di specializzazione caricate in Banca Dati fossero conformi (pollice verde) o difformi (pollice rosso) rispetto alle previsioni contenute nel D.I. n. 402/2017, segnatamente agli standard e ai requisiti specifici.
- entro le ore 14.00 del 14 luglio 2017, gli Atenei hanno potuto segnalare la presenza di eventuali errori materiali e/o meramente formali che possano aver determinato la presenza a sistema di "pollice rosso", procedendo all'invio di un apposito commento all'interno del campo "note eventuali errori materiali o altre annotazioni";

- a fine settembre sono stati emanati i decreti di accreditamento, accreditamento provvisorio e non accreditamento delle Scuole;
- il 6 settembre 2017 è stato pubblicato in G.U. il D.M. n. 130/2017 portante il Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina;
- il 29 settembre 2017 è stato pubblicato il Bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- la data di inizio formazione è stata fissata al 29 dicembre 2017.

Relativamente all'a.a. 2017/2018 la tempistica imposta dal Ministero agli Atenei è stata ancora più stringente.

- La Banca Dati OFFS è stata aperta dal 6 febbraio 2018 al 19 febbraio 2018 per:
 - o - indicare le Scuole di specializzazione di area sanitaria attivate nell'a.a. 2016/2017;
 - o - indicare per ogni scuola il numero dei contratti;
 - o - indicare per ogni scuola la città della sede.
- La Banca Dati OFFS è stata aperta dal 17 aprile 2018 al 2 maggio 2018, termine, quest'ultimo, inizialmente fissato al 24 aprile 2018, successivamente prorogato dal MIUR su istanza della CRUI. L'apertura è stata disposta per consentire il caricamento di nuove istituzioni e standard e requisiti delle scuole di specializzazione mediche;
- la Banca Dati OFFS è stata aperta dal 17 aprile 2018 al 27 aprile 2018 (originariamente fissato al 24 aprile 2018) per consentire la modifica ordinamenti già presentati al CUN;
- la Banca Dati OFFS è stata riaperta dal 21 maggio 2018 al 23 maggio 2018 per la presentazione, su richiesta dell'Osservatorio, di specifici piani di adeguamento.

Le principali criticità rilevate relativamente alla Banca Dati OFFS attengono ad aspetti di carattere generale quali:

Tempistica:

La finestra temporale concessa per l'inserimento agli Atenei è troppo ristretta in rapporto alla complessità del lavoro di ricognizione di standard e requisiti delle Scuole di Specializzazione (a volte coincidendo anche con periodi di festività). Inoltre, il MIUR non solo non calendarizza le scadenze ma non fornisce alcun preavviso generando serie difficoltà organizzative soprattutto in considerazione della necessità di rapportarsi con gli organi della Scuola e con strutture esterne.

Strutturazione della procedura:

La Banca dati OFFS mostra alcuni limiti significativi prevalentemente connessi ad un'interfaccia scarsamente intuitiva, non flessibile, ad un'impostazione procedurale rigida e macchinosa e all'assenza di funzioni di supporto quali funzioni di ricerca delle strutture e report di stampa e controllo.

Inoltre, al momento, la Banca Dati OFFS non consente agli Atenei di visionare gli indicatori di performance assistenziale. Al contrario, la possibilità di conoscere preventivamente i valori AGENAS risulta di imprescindibile e di fondamentale importanza affinché gli Atenei possano svolgere valutazioni relative alla strutturazione della rete di ciascuna Scuola ai fini dell'accreditamento. Si aggiunga che i provvedimenti ministeriali di accreditamento provvisorio o di non accreditamento delle strutture di rete, non forniscono le motivazioni a supporto delle determinazioni assunte.

Assistenza:

Il supporto agli Atenei in fase di compilazione per la risoluzione di problematiche di tipo contenutistico o di natura tecnica, è risultato estremamente carente. Sono stati forniti indirizzi mail cui rivolgersi che si sono rivelati inadeguati in termini di rapidità e profondità delle risposte fornite.

Più in generale, è mancata qualsiasi possibilità di interazione diretta con il Ministero.

Individuazione degli Enti/aziende ospedaliere e codifica delle strutture di rete:

Sulla base di quanto dichiarato dallo stesso MIUR con nota del 21 giugno u.s., le strutture di ricovero (sede e collegate) proposte dalla Banca Dati sono quelle desunte dai sistemi informativi di Agenas il cui aggiornamento risale all'anno 2015.

Questo ha determinato l'impossibilità di imputare in Banca Dati nuovi enti ospedalieri all'interno dei quali sono inserite le strutture di rete (di sede, collegate e complementari).

Inoltre, ciò ha generato rilevanti difficoltà anche in sede di individuazione delle articolazioni organizzative (strutture complesse, strutture semplici, strutture dipartimentali) da inserire come strutture di rete (di sede, collegate e complementari).

I codici NSIS proposti non potevano, ovviamente, considerarsi attuali né era possibile in un arco temporale così ristretto, recuperare da tutti gli enti convenzionati i codici NSIS corrispondenti agli attuali centri di costo.

Pertanto, sono stati utilizzati i codici proposti dalla Banca dati o create nuove strutture senza codifica (0000).

Ai fini di una corretta individuazione, quanto a denominazione e codice di costo (NSIS), delle strutture da inserire in Banca Dati OFFS, considerata la numerosità delle strutture di rete e il costante aggiornamento cui sono soggetti i relativi Piani aziendali, l'aggiornamento della Banca Dati Agenas risulta fondamentale.

3.5. Il sistema di gestione della Qualità

Come sopra ricordato, il D.I. ha previsto che le Università debbano dotarsi di un sistema di gestione e certificazione della qualità dedicato alle Scuole di Specializzazione.

L'allegato 3 del Decreto stabilisce i seguenti elementi di giudizio valutativo:

- la definizione di obiettivi;
- l'utilizzo di indicatori
- una congrua attività di monitoraggio dei processi formativi.

Tale giudizio spetterà all'Osservatorio nazionale o a enti certificatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. In quest'ultimo caso la relativa valutazione sarà trasferita all'Osservatorio nazionale.

Gli Atenei devono dotarsi di adeguati sistemi per il controllo di qualità entro tre anni dall'emanazione del Decreto (ovvero due da ora).

Il Decreto individua molto sinteticamente i processi coinvolti nel sistema di gestione qualità dei quali documentare le attività. Essi sono:

1.1 Processi principali

- Progettazione del percorso formativo
- Organizzazione delle attività di didattica frontale
- Organizzazione delle attività assistenziali
- Rotazione obbligatoria dei medici in formazione specialistica tra le differenti strutture della rete formativa.
- Organizzazione degli incontri formativi dei medici in formazione specialistica
- Organizzazione delle attività di guardia **tutorata**
- Organizzazione delle attività di ricerca
- Valutazione dell'attività formativa

Commentato [EV4]: ?

1.2 I Processi di supporto

- Registrazione e certificazione delle attività formative
- Sviluppo e mantenimento delle competenze
- Gestione degli approvvigionamenti per la Scuola
- Gestione aule, attrezzature e risorse materiali
- Gestione di permessi ai medici in formazione specialistica

1.3 Processi Generali

- Missione e organizzazione della Scuola
- Gestione dei rapporti con i servizi territoriali e le strutture periferiche
- Gestione del sistema di qualità della Scuola
- Valutazione della Scuola da parte dei medici in formazione specialistica
- Gestione del miglioramento della Scuola

Il Decreto lascia ampia autonomia alle Università in ordine alle modalità di sviluppo di tale sistema.

Non è al momento disponibile un quadro informativo relativo allo 'stato dell'arte' delle università italiane sul tema 'sistema di gestione qualità' ma anche su quello della certificazione del percorso formativo attraverso il libretto di formazione e il diploma supplement.

4. Proposte operative

Possono essere ipotizzate due tipologie di iniziative da parte del Codau.

- 1) la costruzione del quadro informativo ai fini del monitoraggio del processo a livello di Sistema universitario, anche tramite questionari;
- 2) apertura di un tavolo di confronto con il Miur in ordine a due fondamentali esigenze:
 - a) ottenere chiarimenti in relazione agli aspetti sopra evidenziati;
 - b) pervenire ad un miglioramento procedurale, attraverso la calendarizzazione delle attività che ogni anno gli Atenei devono assicurare ai fini dell'accreditamento delle Scuole.

L'individuazione di un percorso procedurale finalizzato alla corretta compilazione della Banca dati OFFS risponde all'esigenza di ottemperare alla molteplicità degli adempimenti richiesti dal MIUR e finalizzati all'accreditamento delle Scuole di Specializzazione, superando in parte le criticità sopra evidenziate.


In particolare si ritiene che la calendarizzazione delle attività possa rappresentare una soluzione percorribile per una corretta gestione della Banca Dati OFFS.

Essa comporta un duplice vantaggio:

- per gli Atenei, la rappresentazione puntuale ad inizio anno di tutti gli adempimenti correlati all'accreditamento delle Scuole di Specializzazione;
- per il Ministero, l'avvio di un percorso razionale di gestione delle Scuole che possa soddisfare anche le esigenze di «qualità del sistema» evidenziate dal D.I. n. 402/2017.

Nell'ottica di avvio di un progressivo allineamento del percorso di accreditamento delle Scuole di Specializzazione a quello dei corsi di studio di I, II livello e a ciclo unico, si dovrebbe ottenere un modello operativo di riferimento che schematizzi le attività previste dal MIUR e le relative tempistiche. In altri termini, occorre ottenere uno schema procedurale analogo a quello utilizzato per la gestione dei corsi di studio pre-laurea, ovviamente nel rispetto delle peculiarità, normative, regolamentari e sostanziali che caratterizzano le Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Il percorso procedurale che è possibile ipotizzare per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria si sviluppa in un arco temporale, pari ad un anno circa, che non può non considerare da un lato la data di pubblicazione del bando concorsuale che il Decreto n. 130/2017 fissa al 31 maggio di ogni anno e dall'altro la data di inizio formazione ipotizzabile al 1 novembre di ogni anno.



Di seguito la rappresentazione schematica della soluzione ipotizzabile:

PROPOSTA DI CALENDARIZZAZIONE		
	SCADENZA	ATTIVITA' ATENEI
OTTOBRE	NOTA MIUR (Comunicazione delle scadenze riguardanti la Banca dati OFFS ed i periodi di apertura)	Avvio della attività connesse alla definizione della programmazione didattica
NOVEMBRE	Apertura Banca dati OFFS	Inserimento Ordinamenti didattici
		prosecuzione delle attività connesse alla definizione della programmazione didattica Programmazione didattica
DICEMBRE	Parere del CUN sugli Ordinamenti didattici	prosecuzione delle attività connesse alla definizione della programmazione didattica Programmazione didattica
GENNAIO/ FEBBRAIO	Apertura Banca dati OFFS	Inserimento degli standard e dei requisiti
		Inserimento della docenza universitaria
		Inserimento della docenza ospedaliera (rinnovo o procedura di selezione)
		Definizione della Programmazione didattica
MARZO	Valutazione delle Scuole da parte dell'Osservatorio e del MIUR	
APRILE		
MAGGIO	entro 31 Maggio: uscita dell'Decreto di accreditamento e pubblicazione del bando	
GIUGNO		Selezione docenti convenzionati
LUGLIO		Selezione docenti convenzionati
	Procedura concorsuale	Procedura concorsuale
AGOSTO		Selezione docenti convenzionati
SETTEMBRE		Selezione docenti convenzionati
		Immatricolazione

OTTOBRE		Immatricolazione
NOVEMBRE	Apertura Banca dati OFFS	Inserimento della docenza ospedaliera, delle convenzioni e della documentazione aggiornata in relazione al Decreto di accreditamento

Dallo schema si evince come il percorso di adeguamento delle Scuole ai criteri introdotti dal DI n. 402/2017 si sviluppi in un arco temporale pari ad un anno circa, ritenuto ragionevole per la gestione dell'intera attività connessa all'imputazione delle informazioni in Banca Dati OFFS: da standard e requisiti alla programmazione didattica, funzionale all'individuazione dei requisiti disciplinari.